

AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.

Capitale sociale € 325.000.000,00 = interamente versato

Sede sociale in Savona

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Savona: 00111080099

Numero Repertorio Economico Amministrativo 39427

STATUTO

(edizione 20 settembre 2016)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

- 1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "Autostrada dei Fiori S.p.A."
- 1.2 La denominazione suddetta potrà essere rappresentata dalla sigla "A.d.F."

ART. 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede legale in Savona, sede amministrativa in Imperia e sede secondaria nel comune di Torino.
- 2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, stabilite succursali, agenzie, uffici, rappresentanze anche in altre località.

ART. 3 - Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040.
- 3.2 Essa potrà essere prorogata anche più volte per deliberazione dell'Assemblea escluso il diritto di recesso per i Soci assenti o dissenzienti.
- 3.3 La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

ART. 4 - Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio dell'autostrada assentita in concessione, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.
- 4.2 Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.
- 4.3 La Società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:
 - a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;

- b) della logistica;
 - c) della grande distribuzione;
 - d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.
- 4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.
- 4.5 Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Entità del capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 325.000.000=(Euro trecentoventicinquemilioni) diviso in n. 81.250.000 (ottantunomilioniduecentocinquanta) di azioni del valore nominale di € 4,00=(Euro quattro) cadauna.
- 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti. L'Assemblea straordinaria può delegare al

Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

- 5.3 Nel rispetto della vigente normativa la Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con la maggioranza di cui all'art. 15 del presente Statuto, potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La Società potrà altresì acquisire finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti anche senza corresponsione di interessi, nonché raccogliere risparmio presso Società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

ART. 6 - Obblighi degli Azionisti

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata a.r., presso i rispettivi domicili risultanti dal libro soci, con un preavviso non minore di 30 giorni.
- 6.2 A carico degli Azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, decorre l'interesse legale in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

- 6.3 La Società inoltre potrà esercitare i diritti contro gli Azionisti morosi a norma di legge.

ART. 7 - Azioni

- 7.1 Le azioni sono nominative.
- 7.2 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
- 7.3 La Società potrà emettere azioni con diritti diversi a norma di legge.
- 7.4 I dividendi di ogni azione sono validamente pagati a norma delle leggi vigenti.
- 7.5 Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'Atto Costitutivo ed allo Statuto della Società e comporta elezione di domicilio presso la sede sociale agli effetti del contratto sociale.
- 7.6 In caso di trasferimento, per atto tra vivi, delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spettanti ai Soci a seguito di operazioni di aumento di capitale, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, precisandosi che:
- a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette azioni o diritti, in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità o del godimento dei diritti di detti titoli;
 - b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è

obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di imprese controllate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, intendendosi per rapporto di controllo quello previsto all'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile. In tale eventualità il cessionario dovrà impegnarsi alla rivendita al cedente, che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto, nel caso vengano meno i rapporti di controllo come sopra specificati.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale Sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri Soci non esercitano.

Il Socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri Soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare, mediante raccomandata A.R., l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia, mediante raccomandata A.R., della proposta di alienazione a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i Soci, a pena di decadenza:

- possono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione;
- possono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, ma di non ritenere equo il prezzo indicato dal cedente.

In questa seconda ipotesi, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora entro 30 (trenta) giorni dallo scadere del termine per esercitare la prelazione l'accordo non fosse raggiunto, su istanza dell'organo amministrativo, che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la determinazione del valore delle azioni e/o dei diritti verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia dove avrà sede la Società, il quale provvederà anche a designarne il Presidente.

Nell'effettuare la sua determinazione, il Collegio Arbitrale dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché del numero di azioni e/o diritti offerti in vendita.

Il Collegio Arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, dovrà comunicare i risultati della valutazione all'organo amministrativo, che provvederà a sua volta a comunicarli alle parti interessate.

Se il valore delle azioni e/o dei diritti determinato dal Collegio Arbitrale risulterà superiore al prezzo indicato dal cedente la prelazione verrà esercitata per quest'ultimo importo.

Se invece risulterà inferiore, il cedente potrà rinunciare al trasferimento delle azioni e/o dei diritti, dandone comunicazione all'organo amministrativo ed ai Soci che abbiano esercitato la prelazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio Arbitrale.

Qualora il cedente non si avvalga di tale facoltà le azioni e/o i diritti verranno trasferiti ai Soci che hanno esercitato la prelazione al prezzo determinato dal Collegio Arbitrale.

Le spese saranno a carico, in solido e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, dei Soci che hanno formulato l'eccezione di congruità del prezzo.

Solamente nel caso in cui il cedente rinunci al trasferimento delle azioni e/o dei diritti, nell'ipotesi in cui il valore delle azioni e/o dei

diritti determinati dal Collegio Arbitrale risulti inferiore al prezzo indicato dal cedente, le spese saranno a carico di quest'ultimo.

Il perfezionamento dell'acquisto ed il relativo pagamento del prezzo dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione o, in caso di contestazione del prezzo di vendita, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio Arbitrale, fatta salva l'ipotesi di rinuncia da parte del cedente.

Qualora l'Assemblea dei Soci deliberi la soppressione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, ai Soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione non compete il diritto di recesso.

ART. 8 - Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano anche gli assenti o dissenzienti.

ART. 10 - Convocazione

10.1 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente

l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o sul quotidiano "Il Secolo XIX" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, presso il domicilio risultante dal Libro Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- 10.2 Anche in mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- 10.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 10.4 Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" o sul quotidiano "Il Secolo XIX" o da comunicarsi ai Soci con le modalità alternative di cui al precedente comma 10.1 almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

10.5 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od in quella qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 11 - Termine per la convocazione

11.1 L'Assemblea Ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del codice civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2 L'Assemblea è convocata ogni qualvolta la legge lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda dai Soci ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2367 del codice civile.

ART. 12 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, o la sede amministrativa, o le banche indicate nell'avviso di convocazione cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.

12.2 Al fine della legittimità dell'intervento degli aventi diritto, gli eventuali depositi fatti per la prima convocazione si intendono validi anche per le convocazioni successive.

12.3 Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea

potranno farsi rappresentare da altra persona mediante delega, che potrà essere rilasciata anche con annotazione in calce ai biglietti di ammissione.

ART. 13 - Costituzione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è validamente costituita con le maggioranze previste dal codice civile.

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio o, in difetto, dall'Assemblea.

14.2 L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche diverso dai partecipanti a cui spetta il diritto di voto, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

14.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero tale da poter validamente deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.

14.4 Una volta constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto e dall'allontanamento nel corso dell'adunanza degli intervenuti.

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

- 15.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole delle maggioranze previste dal codice civile.
- 15.2 Qualora l'Assemblea sia convocata per le deliberazioni di cui all'art. 2365 del codice civile e concernenti, in particolare, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento anticipato della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale oppure della sede amministrativa, l'aumento del capitale sociale, le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione, l'introduzione, la modificazione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e dei relativi diritti, l'emissione di azioni privilegiate, il cambiamento dell'oggetto sociale nonché l'assunzione in concessione di autostrade e/o strade extraurbane, è sempre necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno il 90% (novantapercento) del capitale sociale.
- 15.3 Il voto favorevole di almeno la percentuale del capitale sociale di cui al precedente comma 2, è necessario sia in prima che in seconda convocazione, anche per le deliberazioni concernenti la modifica del presente articolo e dell'art. 17 e del 1° comma dell'art. 18 del presente Statuto.

ART. 16 - Verbale dell'Assemblea

- 16.1 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da

processi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

16.2 L'approvazione del verbale dell'Assemblea può essere da questa delegata a due o più componenti.

16.3 Le copie, anche per produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA – CONTROLLO

ART. 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 15 e non più di 23 membri, compreso il Presidente.

17.2 L'Assemblea stabilisce, entro i limiti suddetti e fino a diversa deliberazione, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.3 L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) indipendenza: qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di 15 membri, almeno 2 Amministratori, ovvero almeno 3 Amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 15 membri, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo ;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla od a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

17.4 All'atto della nomina, per ciascun candidato alla carica di Amministratore dovrà essere presentata (i) una nota informativa riguardante le caratteristiche personali professionali e (ii) una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e indipendenza.

Gli Amministratori nominati dovranno comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di indipendenza ed onorabilità di cui al presente articolo, nonché la

sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un Amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati ovvero sussistano o sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'Amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine stabilito, pena la decadenza.

17.5 Nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, gli Enti pubblici azionisti della Società hanno facoltà di nominare, di comune accordo fra di loro, fino a due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione con arrotondamento al numero superiore in caso di decimali e comunque con un minimo di 6 componenti. A tale scopo essi, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa ed almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione in carica un elenco portante i nominativi dei membri da loro nominati, con indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ente pubblico che ha provveduto alla sua designazione. In difetto di tale trasmissione l'Assemblea potrà eleggere liberamente tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.6 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione non nominati dagli Enti pubblici azionisti sono nominati

dall'Assemblea.

- 17.7 L'Assemblea nomina il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri designati dagli Enti pubblici. In ogni caso essa determina il compenso del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione.
- 17.8 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
- 17.9 In caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere, si procederà ai sensi di legge.
- 17.10 Quando i Consiglieri in carica, per dimissioni o per qualunque altro motivo, vengano a ridursi a meno della metà, il Consiglio di Amministrazione si intenderà scaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica o, qualora questi non vi provvedano, il Collegio Sindacale, convocherà d'urgenza l'Assemblea ordinaria dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 17.11 Gli Amministratori non sono soggetti al disposto di cui all'art. 2390 del codice civile.

ART. 18 - Cariche sociali

- 18.1 Il Consiglio elegge tra i membri designati dagli Enti pubblici il Presidente qualora a ciò non abbia proceduto l'Assemblea e nomina un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.
- 18.2 In caso di impedimento o assenza del Segretario le sue

mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni.

ART. 19 - Riunione del Consiglio

- 19.1 Il Consiglio si riunirà nella sede sociale od in altra località designata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 19.2 La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 5 giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
- 19.3 In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax, con preavviso di almeno 24 ore.
- 19.4 In difetto di tali formalità o termini il Consiglio è validamente costituito ed altrettanto validamente delibera con la presenza di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi in carica.

ART. 20 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

- 20.1 Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti quello del Presidente sarà determinante.

ART. 21 - Verbale del Consiglio

21.1 Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

21.2 Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 - Competenze del Consiglio

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per Statuto riservato all'Assemblea.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione adotta specifiche procedure per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ART. 23 - Presidente, Vice Presidenti, Amministratori Delegati, Direttore Generale e Comitato Esecutivo

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare fino a tre Vice Presidenti, uno o più Amministratori Delegati e un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e gli emolumenti, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di membri del Consiglio.

23.2 Il Consiglio può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le specifiche attribuzioni ed i poteri.

ART. 24 - Conferimento di mandati e del potere di firma

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può anche rilasciare mandati generali e speciali come pure attribuire l'uso della firma sociale a persone estranee al Consiglio determinandone i poteri relativi e fissando le retribuzioni ed i compensi.

ART. 25 - Compenso degli Amministratori

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso stabilito dall'Assemblea degli Azionisti.

ART. 26 - Firma e rappresentanza sociale

- 26.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati, se nominati, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni giurisdizione e per ogni grado di giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà altresì di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della Società.
- 26.2 La firma di uno dei Vice Presidenti basterà a far presumere l'assenza od impedimento del Presidente.
- 26.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà delegare altra persona a rappresentare la Società come Azionista nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie di altre Società.
- 26.4 Egli potrà inoltre conferire ad altre persone mandati generali nonché nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

ART. 27 - Collegio Sindacale

- 27.1 Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due supplenti.
- 27.2 Ai sensi e nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la Presidenza del Collegio Sindacale ed

un funzionario dell'ANAS S.p.A. assume la carica di Sindaco effettivo.

La nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente è riservata agli Enti pubblici azionisti della Società.

Tutti i Sindaci debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

27.3 I rimanenti due Sindaci effettivi ed un supplente sono nominati dall'Assemblea.

27.4 L'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci effettivi.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART. 28 – Bilancio, riparto degli utili e pagamento dei dividendi

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini di legge nonché della convenzione di concessione, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

28.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento), al fondo riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli Azionisti in dividendo.

28.4 I dividendi sono pagabili presso la sede sociale o negli altri

luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

28.5 Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà deliberata dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

ART. 29 - Utili non riscossi

29.1 I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si intendono devoluti alla Società.

ART. 30 – Diritto di recesso

30.1 I Soci potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile e salvo quanto stabilito agli artt. 3 e 7 del presente Statuto.

30.2 In caso di recesso, il valore di liquidazione delle azioni verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in ragione del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio o, se questo è stato chiuso da oltre sei mesi prima della data di ricevimento da parte della Società della lettera raccomandata con cui il Socio esercita il diritto di recesso, da una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e con l'applicazione dei medesimi criteri contabili utilizzati in sede di redazione del bilancio d'esercizio, riferita ad una data non anteriore di oltre

centoventi giorni alla suddetta data di ricevimento della lettera raccomandata.

30.3 Il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale sarà rettificato per tenere esclusivamente conto:

- per le unità immobiliari di cui alla voce “Terreni e fabbricati” iscritta tra le Immobilizzazioni Materiali, della differenza tra il valore contabile degli stessi risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale e il valore risultante dalla media tra il valore contabile come sopra accertato ed il valore risultante da una relazione giurata redatta da un esperto indipendente;
- per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, della differenza, se positiva, tra l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato delle imprese partecipate ed il valore contabile della partecipazione medesima risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla situazione patrimoniale infrannuale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - Scioglimento

31.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera con

l'osservanza delle norme di legge le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 32 - Foro convenzionale

32.1 Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società resta convenuta la competenza del Tribunale di Savona.

ART. 33 - Rinvio

33.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni di legge.